



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano – Cusio – Ossola

ORDINANZA N. 08 / 2013

Oggetto: Cura e manutenzione degli spazi e del verde privato
Vigilanza e manutenzione immobili
Divieto di abbandono rifiuti

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- all'interno del territorio comunale, in particolare nel centro storico, esistono aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, rifiuti, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale, o sulle quali vengono realizzati manufatti rudimentali destinati all'accatastamento di materie di varia specie;
- sono altresì presenti immobili, in completo stato di abbandono e degrado e per i quali i proprietari hanno il dovere di vigilare ed eseguire gli interventi necessari a tutelare la pubblica incolumità;
- che sulle aree e sugli spazi privati all'interno del territorio comunale che prospettano le pubbliche vie, o comunque visibili dalla pubblica via, si diffondono manufatti rudimentali, ammassamenti di materie e di oggetti eterogenei nonché lavorazioni abborracciate ed instabili di sistemazione delle aree e spazi privati;
- è necessario prevenire casi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale nonché il proliferare di manufatti non autorizzati;

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue facilita la propagazione di vegetazione infestante; può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica e in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ...) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale; può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata e i marciapiedi;

RILEVATO che è dovere primario dell'Amministrazione Comunale conservare il patrimonio pubblico e privato di tutti i cittadini e rimuovere le situazioni che sminuiscono l'immagine dell'ambiente e del decoro del paese;

RITENUTO necessario sensibilizzare la cittadinanza e prevenire comportamenti negligenti e/o azioni che possano generare condizioni di degrado ambientale e di potenziale pericolo pubblico e consentire la serena fruizione delle aree e spazi pubblici: piazze, giardini, monumenti, fontane, strade, marciapiedi e loro arredi, aree sportive, prossime a esercizi pubblici e commerciali, luoghi di ritrovo per giovani, di culto e altri luoghi simili, anche privati o di interesse pubblico;

RITENUTO altresì indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine dell'ambiente, all'ordine ed al decoro urbano;

VISTI E RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento edilizio, in particolare gli artt. 28-29-30-31-32-33-34-35 "Inserimento ambientale e requisiti delle costruzioni" approvato con deliberazione C.C. n. 07/2004 e s.m.i.;
- Il Regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione C.C. n. 31 in data 28-9-2010;
- il Regolamento Locale d'Igiene vigente;
- le norme tecniche di attuazione della Variante Generale al P.R.G.C. contenente il PAI nello specifico l'art. 10 – sistemazione del luogo del suolo e disciplina degli interventi sull'ambiente e in particolare i capitoli "Arredo urbano da giardino" – "Limitazioni";
- l'art. 2053 del Codice Civile: "il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina";
- l'art. 677 del Codice Penale "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, ovvero chi per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito ...";
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

- l'art. 192 del D. Lgs. 03-4-2006, n. 152;
- l'art. 29 del D. Lgs. 30-4-1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada);
- l'ordinanza sindacale n. 11/2002 all'oggetto "Tutela delle strade e vie comunali – taglio rami e regolazione siepi;
- l'articolo 50 comma 5 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267;

DISPONE

CHE È VIETATO, oltre a quanto dagli articoli 9-10-11-12-13 e in generale dal Regolamento di polizia urbana, su tutto il territorio comunale mettere in essere qualunque attività incompatibile con la tutela dell'igiene e salute pubblica e con la conservazione dei beni comunali e privati o comportamento e/o azioni che compromettono il decoro urbano, la dignità umana, la sicurezza delle aree e dei luoghi pubblici o aperti al pubblico e/o di interesse pubblico e in particolare:

- a. il deposito, la sosta e lo stazionamento, anche temporaneo e provvisorio, sul territorio comunale di caravans e roulot-tes ad uso abitativo permanente, anche su aree di proprietà, inedificate od in fase di edificazione. Il divieto non si applica in occasione del periodo relativo alle sagre comunali, o eventi analoghi, per giostrai e titolari di spettacoli viaggianti purché regolamente autorizzati e limitatamente alla durata dell'autorizzazione rilasciata dal Comune. Eventuali deroghe al presente divieto sono ammesse solo su autorizzazione del Sindaco per evidenti ragioni di carattere sociale e umanitario, unicamente per lo stretto tempo necessario. In caso di violazione, lo sgombero dovrà essere effettuato entro le 12 ore successive alla notifica di infrazione;
- b. installare parabole TV e antenne di ogni forma e dimensione su balconi, finestre e davanzali prospicienti piazze o pubbliche vie, le quali devono bensì essere posizionate correttamente sui tetti degli edifici limitandone per quanto possibile il numero, in rispetto del regolamento Edilizio Comunale. Entro 180 giorni a far data dalla presente ordinanza le parabole irregolarmente posizionate dovranno essere rimosse e ricollocate come sopra indicato, o secondo altre indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale;
- c. circolare con veicoli a motore all'interno di aiuole, giardini e parchi ad esclusione dei veicoli in servizio pubblico;
- d. esporre e/o accatastare materiali o beni di qualsiasi genere e natura lungo le pubbliche vie, in aree pubbliche e/o private in assenza di preventiva autorizzazione;
- e. affiggere volantini agli alberi o ai cartelli stradali;
- f. omettere di recintare fabbricati dismessi (a tal proposito si devono osservare le disposizioni del Regolamento edilizio);
- g. sedersi sullo schienale delle panchine e abbandonare nei pressi lattine vuote o bottiglie o altri involucri.

Che la presente revoca e sostituisce la precedente Ordinanza sindacale n. 11 del 25-2-2002 all'oggetto "Tutela delle strade e vie comunali – taglio rami e regolazione siepi";

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti, ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate, ai proprietari di stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, giardino, orto, ecc., ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere:

- di provveder allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e smaltimento dei residui vegetali e diserbo;
- di provvedere alla regolazione ed al taglio di fronde e rami delle alberature, degli arbusti e delle siepi poste in corrispondenza dei confini, prospicienti aree pubbliche e sedi stradali affinché non debordino sulla pubblica via e limitino la visibilità dei veicoli in transito e dei pedoni; in ogni caso le siepi e gli arbusti dovranno essere mantenute in modo tale da non superare l'altezza di m. 1,80 prevista per le recinzioni tipo, od autorizzate e mantenere un impatto estetico compatibile con il normale decoro urbano e comunque in nessun caso potranno ridurre la visibilità della rete stradale, nel qual caso saranno imposti arretramenti tali da ripristinare la visibilità ai fini della sicurezza stradale;
- di provvedere alla regolazione ed al taglio di fronde e dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale fino ad un'altezza di m. 6,00 riferita alla sede stradale;

- di mantenere in perfetto stato di conservazione aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospiciente o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse;
- di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento di rami e fronde, delle foglie cadute su strade o marciapiedi (prospicienti il proprio fabbricato) conseguenti alle attività di sfalcio, potatura o di qualsiasi altra natura e/o indennità meteorica;
- di provvedere alla potatura di fronde, rami ed arbusti protesi sulle ripe dei fossi, al fine di limitare il deposito di foglie sull'alveo del fosso (ostativo al regolare deflusso delle acque meteoriche) e evitare accumulo di foglie sulle caditoie per il deflusso delle acque meteoriche;
- il divieto assoluto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere lungo le pertinenze stradali ed aree private e/o pubbliche.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

Ai proprietari di immobili in stato di abbandono ed in condizioni di degrado di provvedere alla vigilanza degli stessi, a chiudere ogni possibile accesso all'immobile, a effettuare la pulizia e disinfezione degli stessi e a eseguire tutti gli interventi di manutenzione necessari a garantire la pubblica incolumità.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

Ai proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su fabbricati anche in fase di costruzione e/o non abitati, cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, aree aperte al pubblico e/o soggette a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico, di provvedere a proprie cure e spese con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:

- o alla pulizia dei prospetti dei fabbricati (anche di uso comune), a un'ordinaria e accurata pulizia degli spazi pertinenziali (anche di uso comune) e la rimozione di eventuali rifiuti presenti;
- o alla rimozione di erbe infestanti, stoppie, infiorescenze, ecc., al mantenimento in costante buono stato di manutenzione delle fronti dei fabbricati e gli elementi di decoro architettonico o di pertinenza (poggioli, tetti, aggetti, canali, gronde, cantieri edili, ecc.), al fine di preservare il decoro urbano e di non arrecare danni a persone e/o a cose;
- o alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare cattivi odori, presenza di escrementi, avanzi di pasti e altre lordure;
- o a effettuare periodici interventi di derattizzazione e/o di disinfestazione al fine di combattere la proliferazione di roditori, insetti, ratti, serpenti e altri infestanti;
- o rimuovere gli arredi da giardino, quali casette prefabbricate eccedenti mq. 6,00 di superficie e m. 2,30 di altezza massima, altri manufatti di qualsiasi dimensione, specie e uso, non autorizzati, non destinati a uso temporaneo e contingente limitati nel tempo; nonché piscine mobili eccedenti m. 3,00 di diametro e volume d'acqua non superiore mc. 6,00 - meglio esplicitate nell'art. 10 delle norme tecniche di attuazione della Variante Generale al P.R.G.C. - capitoli "Arredo da giardino" e "Limitazioni" - e ogni altro manufatto di qualsiasi specie e destinazione d'uso non autorizzato, fermo restando la facoltà di poterle realizzare e/o regolarizzare con titolo edilizio abilitativo secondo le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

- Di ottemperare alle prescrizioni della presente ordinanza entro il 30 settembre 2013 con l'avvertenza che in mancanza si provvederà a spese dei privati;
- agli uffici competenti di dare ampia diffusione alla cittadinanza del presente provvedimento e la pubblicazione permanente sul sito Internet del Comune di Arizzano.

AVVERTE

- che le violazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento saranno assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a 500,00, da applicarsi con i criteri e i principi di cui alla L. 689/81;
- che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza ulteriori analoghi provvedimenti curerà direttamente l'esecuzione di tutti gli interventi necessari in danno e a spese degli interessati con recupero coattivo delle somme.

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico Comunale, all'Ufficio di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO
arch. Enrico Calderoni
f. in originale

Arizzano, [22-2-'13](#)

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Arizzano.

Ufficio presso il quale è possibile prenderne visione:

Ufficio Segreteria.

Responsabile del procedimento amministrativo:

ai sensi delle normative vigenti si comunica che responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale.